C12243 - ADVENT INTERNATIONAL CORPORATION/FLUIDMEC
Provvedimento n. 27872

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 24 luglio 2019;

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la comunicazione della società Advent International Corporation, pervenuta in data 28 giugno 2019;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

1. Advent International Corporation (di seguito Advent) è una società di diritto statunitense che opera in particolare nella gestione di fondi di investimento di *private equity*. Tra le varie entità controllate da Advent figura il gruppo Rubix, al cui interno è ricompresa la società italiana Minetti S.p.A. (di seguito Minetti) attiva nella distribuzione di componentistica industriale, attrezzature e utensili utilizzati in particolare per la trasmissione di energia, per l'automazione, la lavorazione e l'assemblaggio industriale. Le società del gruppo Rubix sono le uniche società del portafoglio di Advent attive nello stesso ambito merceologico dell'impresa oggetto di acquisizione.
Il controllo di Advent *[omissis]*[*].
Il gruppo Advent, nel corso del 2017, ha realizzato un fatturato complessivo pari a *[30-40]* miliardi di euro, di cui *[1-2]* e *[9-10]* miliardi per vendite effettuate rispettivamente in Italia e nel resto dell'Unione Europea.

2. Fluidmec S.p.A. (di seguito Fluidmec) è una società italiana che, insieme alle controllate che compongono il gruppo Fluidmec (Effegi Systems S.r.l., Uniseals S.r.l., Brescia Hydroservice S.r.l., Brescia Hydropower S.r.l.), opera quale distributore/rivenditore di componenti industriali per macchinari utilizzati in processi industriali e manifatturieri, in particolare nell'industria idraulica, pneumatica e dell'automazione.
Il capitale sociale di Fluidmec è suddiviso tra tre persone fisiche.
Il fatturato complessivamente realizzato da Fluidmec nell'esercizio 2018 è stato pari a *[30-100]* milioni di euro, per la larga parte derivanti da vendite in Italia.

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

3. La comunicazione in esame ha per oggetto l'acquisizione, da parte di Minetti e quindi del gruppo Advent, del controllo esclusivo di Fluidmec mediante l'acquisto dell'intero capitale sociale.

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

4. L'operazione comunicata, in quanto comporta l'acquisizione del controllo di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera *b*), della legge n. 287/90.
Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE 139/2004, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato, nell'ultimo esercizio a livello nazionale, dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 498 milioni di euro e il fatturato totale realizzato, nell'ultimo esercizio a livello nazionale, individualmente da almeno due delle imprese interessate è stato superiore a 30 milioni di euro.

IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

Il mercato del prodotto

5. Dal punto di vista merceologico, il settore interessato dall'operazione in esame è quello in cui opera la società oggetto di acquisizione, ossia quello della distribuzione di componentistica industriale. Si tratta nello specifico di una serie di componenti, utensileria da lavoro e attrezzature generiche utilizzate in una varietà di applicazioni quali la trasmissione del moto e l'automazione, l'assemblaggio e la lavorazione meccanica.
6. Le vendite di componenti industriali vengono effettuate sia direttamente dai produttori sia, come nel caso di Minetti e di Fluidmec, da operatori specializzati nella sola fase distributiva. Le componenti in questione vengono fornite tanto a livello di OEM (*Original Equipment Manufacturer*) quanto nell'ambito di attività di manutenzione e riparazione.

[*] *[Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.]*

7. Secondo quanto riportato dalle Parti, nonostante negli ultimi anni le vendite dirette dei produttori si siano progressivamente ridotte, questi ultimi mantengono una forte posizione nel mercato, con una quota di vendite del 50% circa. Da parte loro, i clienti tendono a preferire l'approvvigionamento presso i distributori nella misura in cui attribuiscono valore ai loro elementi di forza, quali la possibilità di vendere un'ampia gamma di prodotti (*one-stop shopping*), le disponibilità di magazzino e i tempi di consegna, la possibilità di fornire supporto tecnico e altri servizi a valore aggiunto tra cui l'e-*commerce*.
8. Ai fini della presente operazione non è tuttavia necessario addivenire a un'esatta delimitazione merceologica del mercato rilevante, atteso che la valutazione non cambierebbe neanche nell'ipotesi più restrittiva (considerando cioè le sole vendite dei distributori - senza quindi considerare anche le vendite dirette dei produttori - e il solo segmento in cui è attiva la *target*, quello della distribuzione di prodotti per la trasmissione e l'automazione).

Il mercato geografico

9. Per quel che riguarda la rilevanza geografica, la dimensione dei mercati sopra individuati può ritenersi tendenzialmente nazionale. Tale ipotesi trae fondamento dal fatto che nel mercato in esame le reti nazionali delle filiali di vendita si sono rivelate tradizionalmente importanti, anche perché i dipendenti locali dei distributori tendono a costruire e mantenere proficue relazioni commerciali con i clienti. A riprova, secondo quanto indicato dalle stesse Parti, sia il gruppo Rubix che il gruppo Fluidmec distribuiscono i propri prodotti per oltre l'85% a livello nazionale.
10. Le Parti sottolineano comunque che vi sarebbe pure una tendenza agli approvvigionamenti su scala più ampia, tendenzialmente europea, favorita anche dallo sviluppo di piattaforme di distribuzione elettronica.
11. Anche in questo caso, tuttavia, ai fini della presente operazione non è necessario addivenire a un'esatta delimitazione geografica del mercato rilevante, atteso che la valutazione non cambierebbe neanche nella più restrittiva ipotesi di mercato nazionale.

Effetti dell'operazione

12. Le Parti non hanno indicato relazioni di tipo verticale tra il gruppo acquirente e il gruppo acquisito.
Da un punto di vista orizzontale, considerando le sole vendite dei distributori (senza quelle dirette dei produttori), la quota di mercato aggregata stimata per le Parti si mantiene sempre inferiore o al massimo pari al 5% in tutte le varie ipotesi sopra indicate (mercato generale senza distinzione per tipologia di prodotto a livello europeo e nazionale; mercato specifico per il segmento dei prodotti di trasmissione e di automazione a livello europeo e nazionale).
Ciò a fronte della presenza sul mercato di qualificati concorrenti tra i quali i principali risultano il gruppo Hoffmann, Würth ed Eriks.
13. Alla luce delle considerazioni che precedono, la concentrazione in esame non appare idonea a modificare significativamente le dinamiche concorrenziali nel mercato rilevante.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non comporta, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante nel mercato interessato, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Filippo Arena

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli